Conto corrente con la Posta

Anno 86° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

ROMA Giovedì, 28 giugno 1945

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

In Italia: Abb. annuo L. 600; » semestrale » 350; » trimestrale » 200; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 1.200; » semestr. » 700; » trimestr. » 400; Un fascicolo » 20

ALLA PARTE SECONDA

In Italia: Abb. annuo L. 400; » semestrale » 200; » trimestrale » 120; Un fascicolo » 8
All'Estero: Abb. annuo L. 800; » semestrale » 500; » trimestrale » 300; Un fascicolo » 20

Al solo « BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI » (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)

In Italia: Abb. annuo L. 400 —; » semestrale » 200 —; Un fascicolo - Prezzi vari
All'Estero: Abb. annuo L. 800 —; » semestrale » 500 —; Un fascicolo - Il doppio del prezzo di vendita per l'Italia.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); Ministero della Guerra, Via Firenze, 37; e presso le librerie depositarie di Roma e dei Capoluoghi delle provincie.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso l'Ufficio "Inserzioni,, della Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1945

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 25 maggio 1945, n. 318.
Incarichi a persone estranee all'Amministrazione dei lavori pubblici per i servizi della ricostruzione.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per fini di particolare urgenza connessi coi problemi della ricostruzione nazionale, il Ministro per i lavori pubblici, con proprio decreto da emanarsi di concerto col Ministro per il tesoro, può affidare temporaneamente incarichi e studi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato, che abbiano singolare capacità e perizia nonchè sicura reputazione nella materia, alla quale gli incarichi e studi si riferiscono. Con lo stesso decreto col quale si provvede ad affidare i cennati incarichi e studi, è determinata di volta in volta la retribuzione in misura non eccedente il limite massimo giornaliero di L. 500 lorde.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — RUINI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 153. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 4 giugno 1945, n. 319.
Concessione di un indennizzo di congiuntura al personale statale e degli enti pubblici locali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti i Regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, concernenti l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai dipendenti civili e militari dello Stato, di ruolo e non di ruolo, compresi i salariati, ed al personale degli enti pubblici locali in effettivo servizio, al 30 aprile 1945, nelle provincie restituite all'amministrazione italiana o nelle altre nelle quali il presente decreto venga esteso con disposizione del Governo Militare Alleato, è concesso uno speciale indennizzo di congiuntura, per una volta tanto, nella seguente misura:
L. 2500 lorde per il personale residente nei comuni di Roma, Napoli e Palermo;
L. 2000 lorde per quello residente in comuni aventi almeno 100.000 abitanti;
L. 1500 lorde per quello residente in comuni aventi meno di 100.000 abitanti.
Detti importi sono ridotti rispettivamente a lorde L. 1500, 1200 e 900, per il personale in godimento di razione viveri in natura.

Art. 2.

L'indennizzo di cui all'articolo precedente per i dipendenti statali, farà carico ai capitoli di bilancio sui quali si corrispondono gli stipendi, le retribuzioni, le paghe ed i salari.
Gli enti pubblici locali per il dipendente personale seguiranno, ove possibile, analogo criterio.

Art. 3.

Per i dipendenti statali i cui assegni mensili non vengono pagati con ordinativi diretti o con ordini su contabilità speciali, ma con ruolo di spese fisse, gli uffici da cui essi dipendono disporranno, senza attendere la nota modello dei rispettivi uffici provinciali del Tesoro, l'emissione di una nota nominativa suppletiva per l'importo netto dell'indennizzo di cui all'art. 1.
Gli uffici provinciali del Tesoro ammetteranno a pagamento le note nominative così compilate prendendo annotazione sul relativo foglio di ruolo dell'importo netto dell'indennizzo corrisposto.
Per lo stesso importo netto di cui sopra, i funzionari delegati, intestatari degli ordini di accreditamento per il pagamento delle competenze che si effettua mediante tali ordini, disporranno l'emissione degli ordinativi di pagamento sulle relative aperture di credito.
Tali ordinativi saranno ammessi a pagamento anche oltre i limiti dei fondi disponibili, richiedendo poi alle amministrazioni competenti la emissione di ordini di accreditamento suppletivi per la copertura dei pagamenti disposti.

Art. 4.

Fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, le modalità di pagamento previste dal presente decreto potranno essere adottate con determinazione del Ministro per il tesoro in altri casi di urgente necessità.

Art. 5.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *giugno* 1945
Atti del Governo, registro n. 4, *foglio n.* 154. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 giugno 1945, n. 320.

Trattamento di missione e di trasferimento a favore del personale statale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;
Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1518;
Visto il R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76;
Visto il R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro per il tesoro, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che sia inviato in missione con pernottazione fuori dell'ordinaria residenza oppure sia trasferito da una sede permanente di servizio ad altra sede permanente di servizio, in luogo delle indennità previste dalle vigenti disposizioni, sono rimborsate le spese di trasporto con i mezzi disponibili e più economici, le spese per il vitto e l'alloggio e le spese accessorie effettivamente sostenute per l'espletamento della missione o per effettuare il trasferimento.
Le spese per il vitto e l'alloggio possono anche essere rimborsate, anzichè a piè di lista, mediante un compenso globale — di cui è ammessa l'opzione anche per singole giornate — in ragione di tre volte l'importo

della diaria di missione spettante per ogni giornata, sia per il dipendente sia per ogni persona di famiglia, da ridursi a due volte l'importo della diaria per le persone di famiglia che eccedono il numero di quattro.

Limitatamente alle missioni che si svolgono in comuni con popolazione non inferiore a 500 mila abitanti, il compenso globale di cui al precedente comma è elevato a quattro volte l'importo della diaria di missione.

Il compenso globale relativo alle frazioni di giorno per le missioni di durata superiore ad una giornata, nonchè quello per le missioni di durata inferiore, con pernottazione, saranno regolati coi decreti di cui al successivo art. 10.

Art. 2.

Oltre i rimborsi previsti dal precedente art. 1 al personale trasferito è dovuta una indennità di prima sistemazione nella misura:

di L. 15.000 al personale dei gradi 4° e superiori;
di L. 12.000 al personale dei gradi dal 5° al 7°;
di L. 10.000 al personale dei gradi dall'8° all'11°;
di L. 8.000 al personale dei gradi inferiori all'11° e a quello subalterno, salariato e non di ruolo.

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il personale senza persone di famiglia conviventi ed a carico oppure che non abbia trasferito il mobilio e la famiglia, salvo per questo ultimo la corresponsione della rimanente metà dopo il trasferimento del mobilio e delle persone di famiglia.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo per il personale che sia in godimento di indennità di alloggio oppure nella sede ove è stato trasferito fruisca comunque di alloggio gratuito.

Con la predetta indennità s'intendono altresì assorbite le otto giornate di diaria previste per il personale militare e relative famiglie dal R. decreto 18 maggio 1929, n. 394.

Art. 3.

Le missioni cui si applica il trattamento previsto dal presente decreto sono quelle con almeno una pernottazione e non più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, ivi incluso il tempo occorrente per il viaggio di andata e ritorno.

Nulla è innovato per quanto concerne le gite nello ambito di piccole distanze nel comune di residenza, le gite fuori del comune di residenza senza pernottazione, le indennità fisse mensili in luogo di indennità di trasferta, salvo per quanto concerne l'uso dei mezzi di trasporto e i relativi rimborsi di spese per i quali sono applicabili le norme del precedente art. 1.

Per le missioni in una medesima località con più di 60 pernottazioni fuori dell'ordinaria residenza, compresi i giorni di viaggio, si applica per i primi 60 giorni — non computabili nella durata della missione agli effetti economici — il trattamento di cui al presente decreto; per il periodo eccedente è corrisposto quello previsto dalle normali disposizioni, in aggiunta al quale è però concessa un'integrazione compensativa delle maggiori spese, inerenti alle attuali contingenze, per vitto e alloggio fuori residenza, nella misura del 50 % della diaria di missione.

Tale integrazione compensativa è altresì concessa nella medesima misura per le missioni effettuate tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto; e limitatamente ai primi 60 giorni di missione, computati dall'inizio di questa, è uguagliata:

a) al 100 % della diaria, per il periodo trascorso in missione dopo il 30 settembre 1944;

b) al 200 % per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944;

c) al 300 % per il periodo trascorso in missione dopo il 31 dicembre 1944 ed effettuate in comuni con popolazione non inferiore ai 500 mila abitanti.

Art. 4.

Il compenso chilometrico per le percorrenze con mezzi propri su via ordinaria è fissato in lire tre.

E' concessa la sanatoria per i pagamenti effettuati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto di compensi chilometrici nella misura di cui al precedente comma.

Art. 5.

Per le missioni compiute nell'interesse di provincie, comuni, altri enti o di privati compete il medesimo trattamento stabilito per le missioni eseguite nell'interesse dello Stato.

L'art. 10 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e le disposizioni in base ad esso emanate sono abrogati.

Art. 6.

Con decreti da emanarsi nei singoli casi di concerto col Ministro per il tesoro, in aggiunta alle indennità e rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni può essere concessa a compenso delle maggiori spese effettivamente sostenute e documentate una indennità integrativa:

a) per i trasferimenti di sede del personale effettuati tra il 1° luglio 1944 e la data di entrata in vigore del presente decreto;

b) per il trasporto effettuato nel suindicato periodo dei materiali e strumenti tecnici inerenti a compiti di missione;

c) per i viaggi di andata e ritorno compiuti nel medesimo periodo per l'espletamento delle missioni.

Art. 7.

Con effetto dal 1° luglio 1944, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi o lavori a norma dell'art. 57 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, il limite massimo è fissato nella misura della diaria prevista per il grado quarto dall'art. 1 del R. decreto-legge 27 febbraio 1942, n. 76, con l'aumento di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 9 maggio 1944, n. 131.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 il limite di cui al precedente comma è elevato nella misura del 50 per cento.

Art. 8.

Con effetto dal 1° gennaio 1945 a favore del personale dei ruoli centrali delle Amministrazioni dello Stato, destinato a prestare servizio presso uffici dello Stato aventi sede fuori della Capitale è istituita un'indennità, non cumulabile col trattamento di missione, commisurata all'intera diaria di missione con l'integrazione compensativa di cui al 3° comma del precedente art. 3.

L'indennità di cui al precedente comma è ridotta a due terzi dopo un anno di godimento.

E' ammessa l'opzione pel trattamento di missione per i periodi in cui sia più favorevole.

Con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per il tesoro, saranno determinati i personali e gli uffici per i quali è ammessa l'applicazione del presente articolo.

Art. 9.

L'art. 6 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e l'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, sono abrogati.

L'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 386, è sostituito dal seguente:

« Non compete alcuna indennità di soggiorno per il periodo di missione in una stessa località il quale ecceda i primi 180 giorni.

Agli effetti di cui al precedente comma la missione nella stessa località che per qualsiasi motivo, anche di servizio, venga interrotta una o più volte si considera continuativa qualora la interruzione o le interruzioni, compresi i giorni di viaggio, siano di durata inferiore a 60 giorni.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se nella stessa località di missione vengano esplicati incarichi diversi ».

Art. 10.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro potranno essere stabiliti o modificati i limiti e le modalità delle spese da ammettersi al rimborso ai sensi dell'art. 1, nonchè le relative norme di accertamento.

I moduli e scontrini che saranno istituiti dall'Amministrazione dello Stato per gli anzidetti accertamenti sono esenti da bollo.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il quale però il trattamento di missione e trasferimento potrà essere uniformato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanare di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 12.

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 13.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha effetto:

a) dalla data medesima, salvo quanto disposto dagli articoli 3, ultimo comma, 6, 7 e 8 nelle provincie che a tale data siano già state restituite all'Amministrazione italiana;

b) dal giorno in cui il presente decreto entri in vigore in dipendenza di ordinanza del Governo Militare Alleato, o, in mancanza, dalla data del ritorno all'Amministrazione italiana, se si tratti di provincie diverse da quelle indicate nell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 180;

c) dal giorno in cui la entrata in vigore del presente decreto sia disposta dal Governo Militare Alleato oppure dopo il ritorno all'Amministrazione italiana, dal Governo italiano, nelle provincie indicate nel citato art. 1.

Le disposizioni del presente decreto, ad eccezione degli articoli 4, 5, 7, 8 e 9 cessano di avere efficacia con il 1° luglio 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1945

UMBERTO DI SAVOIA

BONOMI — SOLERI — PESENTI

Visto, *il Guardasigilli*: TUPINI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1945
Atti del Governo, registro n. 4, foglio n. 156. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1945.

Autorizzazione ad alcune Amministrazioni comunali ad assumere, col Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui per il pareggio dei bilanci per l'esercizio 1944.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 24 agosto 1944, n. 211, e 11 gennaio 1945, n. 5;

Visti i decreti interministeriali 22 gennaio 1945, n. 00347; 2 febbraio 1945, n. 00377; 11 dicembre 1944, n. 10511; 23 dicembre 1944, n. 00213; 21 dicembre 1944, n. 00203; 25 febbraio 1945, n. 00391; 23 novembre 1944, n. 00145; 2 febbraio 1945, n. 00376; 10 marzo 1945, n. 00361; 20 febbraio 1945, n. 0098; 1° dicembre 1944, n. 00211; 1° dicembre 1944, n. 00212; 3 febbraio 1945, n. 00375; 25 novembre 1944, n. 00100; 23 novembre 1944, n. 00150; 1° marzo 1944, n. 356; 2 febbraio 1945, n. 00308; 31 gennaio 1945, n. 00361; con i quali le sottoindicate Amministrazioni comunali furono autorizzate ad assumere, per il pareggio dei rispettivi bilanci per l'esercizio 1944, i seguenti mutui col Consorzio di credito per le opere pubbliche:

Comune di	Agrigento	L.	1.500.000
»	Aquila	»	3.600.000
»	Bari	»	10.890.000
»	Campobasso	»	2.600.000
»	Catanzaro	»	1.500.000
»	Chieti	»	1.995.000
»	Cosenza	»	1.000.000
»	Enna	»	1.260.000
»	Frosinone	»	1.290.000
»	Lecce	»	1.870.000
»	Matera	»	700.000
»	Ragusa	»	2.000.000
»	Rieti	»	1.800.000
»	Sassari	»	1.600.000

Comune di	Taranto	L.	5.000.000
»	Teramo	»	1.680.000
»	Trapani	»	2.000.000
»	Viterbo	»	1.500.000

Riconosciuta la necessità e l'urgenza della somministrazione, da parte dell'Istituto mutuante, nelle more del concretamento delle garanzie dei mutui anzidetti, di una somma pari ai due terzi dell'importo dei mutui stessi;

Udito il parere della Commissione centrale per la finanza locale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, è autorizzato ad effettuare, a ciascuna delle suindicate Amministrazioni comunali, la somministrazione dei due terzi del mutuo che esso dovranno, come sopra, assumere con l'Istituto medesimo per il pareggio economico del bilancio, per l'esercizio 1944, non appena stipulato il relativo contratto di mutuo ed in pendenza delle pratiche per la costituzione delle garanzie previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 24 agosto 1944, n. 211.

Il pagamento delle rate di ammortamento e degli interessi dovuti dalle Amministrazioni mutuatarie in dipendenza del relativo contratto di mutuo, è garantito dallo Stato, fino a che non venga provveduto al rilascio delle garanzie suaccennate.

Roma, addì 12 aprile 1945

Il Ministro per il tesoro
SOLERI

p. *Il Ministro per l'interno*
MOLÈ

(951)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano « Il Solco fascista » di Reggio Emilia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano « Il Solco fascista » di Reggio Emilia;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Alberto De Monte è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società anonima editrice Reggiana, editrice del quotidiano « Il Solco fascista » di Reggio Emilia.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Monte eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(928)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Gazzetta dell'Emilia » di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Gazzetta dell'Emilia » di Modena, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Tito Carnaccini è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Gazzetta dell'Emilia » di Modena, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il prof. Tito Carnaccini eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Modena.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri:*
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(929)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Il Popolo del Friuli » di Udine.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Il popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Carlo Tullio Altan è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Il popolo del Friuli » di Udine, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il dott. Carlo Tullio Altan eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Udine.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(930)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della S.A.G.A. Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della S.A.G.A., Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. avv. Guido Lucatello è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della S.A.G.A., Società editrice del quotidiano « Il Veneto » di Padova.

Art. 2.

Il prof. avv. Guido Lucatello eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Padova.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(931)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Emanuele Bassani è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « L'Arena » di Verona, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

L'avv. Emanuele Bassani eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta*
celleria del Tribunale di Verona.
Ufficiale del Regno e depositato in copia presso la can-

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato
per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(932)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Carlo Werner è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « La Provincia » di Como, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

L'avv. Carlo Werner eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Como.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(933)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 giugno 1945.

Nomina del commissario per la temporanea gestione della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;

Ritenuta la necessità di nominare un commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa;

Sulla proposta del Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raimondo Tulli è nominato commissario per la temporanea gestione, esclusa quella editoriale, della Società editrice del quotidiano « Vedetta fascista » di Vicenza, già di proprietà dell'Ente stampa.

Art. 2.

Il dott. Raimondo Tulli eserciterà la predetta gestione per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Vicenza.

Roma, addì 15 giugno 1945

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*:
Il Sottosegretario di Stato per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(934)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1945.

Incarico alla Banca nazionale del lavoro di provvedere alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei Comuni il cui tributo è applicabile.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL SOTTOSEGRETARIO
PER LA STAMPA, SPETTACOLO E TURISMO

Visti gli articoli 8 e 11 del R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere per il triennio 1945-1947 alla designazione dell'ente incaricato del servizio unitario della riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni del Regno a mente del sopracitato Regio decreto-legge e di fissare, nello stesso tempo, l'aggio dovuto per l'anno 1945 sull'importo delle riscossioni che saranno effettuate;

Ritenuta l'opportunità di riaffidare l'incarico alla Banca nazionale del lavoro, che per i trienni 1939-1941 e 1942-1944 ha svolto tale servizio;

Sentito il Ministero del tesoro;

Decreta:

La Banca nazionale del lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata, per il triennio 1945-1947, di provvedere, in conformità e con la osservanza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno

1939, n. 739, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni del Regno in cui il tributo è applicabile.

Sull'importo delle riscossioni dell'anno 1945 sarà dovuto l'aggio nella misura del 7,50 %.

Roma, addì 9 aprile 1945

Il Ministro per le finanze
PESENTI

Il Ministro per l'interno
BONOMI

Il Sottosegretario per la stampa, spettacolo e turismo
LIBONATI

(921)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Istituto di medicina sociale e di nuove assunzioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato, dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera del 15 dicembre 1944 con la quale il commissario dell'Istituto italiano di medicina sociale chiede la convalida di alcuni provvedimenti relativi a licenziamenti ed a nuove assunzioni di personale effettuati dall'Istituto stesso;

Ritenuto che ai suddetti provvedimenti rimase estranea qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati, i seguenti provvedimenti disposti dall'Istituto di medicina sociale:

a) licenziamento delle impiegate Righetti Amelia e Favilli Favilla, per scarso rendimento e dell'usciere Peroni Secondo, per volontario abbandono del servizio;

b) assunzione delle impiegate Ascenzi Pierina e Michettoni Dina, nonchè dell'usciere Calabrese Romolo, in sostituzione del personale licenziato di cui alla lettera *a*).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(937)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3, nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 2237, del 18 novembre 1944, con cui il commissario dell'Ente nazionale di prevenzione ed assistenza dei dipendenti statali propone la convalida dei seguenti provvedimenti disposti dall'Ente stesso sotto l'impero di sedicente governo della repubblica sociale italiana:

a) conversione da impiegatizia in professionale della natura del rapporto intercedente tra l'Ente ed i medici di ruolo dell'incorporato Ente Umberto I;

b) licenziamento di personale effettivamente esuberante, con rapporto d'impiego provvisorio o avventizio;

Considerato che i provvedimenti di cui al punto *a*) furono adottati in esecuzione della deliberazione 13 febbraio 1943 dei legittimi rappresentanti dell'Ente per la nuova organizzazione dei servizi sanitari in dipendenza dell'assorbimento del cessato Ente Umberto I;

Che i provvedimenti di cui al punto *b*), furono determinati esclusivamente dalla necessità di ridurre il personale alle effettive esigenze dei servizi amministrativi;

Che le esigenze che diedero luogo ai provvedimenti di cui sopra sono tuttora sussistenti e che ai suddetti provvedimenti rimase estranea comunque qualsiasi considerazione politica o direttiva imposta dal sedicente governo repubblicano;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati i seguenti provvedimenti disposti sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dipendenti statali:

a) conversione da impiegatizia in professionale della natura del rapporto intercedente tra l'Ente predetto ed i sottoindicati nove medici di ruolo, provenienti dall'incorporato Ente Umberto I:

Rossi Carlo, Baldassarini Girolamo, Rummo Amilcare, Benassi Emilio, Console Vittorio, Simisi Antonio, Ottavi Mario, Razza Agostino, Alvino Vincenzo;

b) licenziamento dei 48 sottoindicati dipendenti addetti alla Direzione generale e dei 10 addetti all'Ufficio di Roma:

Personale della Direzione generale:

Allegretti Maria, archivista; Alvino Giovanni, archivista; Baccante Triestina, avventizia; Barbera Clara, archivista; Barbiellini Amidei, avventizia; Bellucci prof. Oreste, direttore, Borio Plautilla, avventizia; Brizzi Lidia, steno-dattilografa; Carnevali Luciano, aiuto archivista; Cesaretti Otello, avventizio; Carbotti Laura, avventizia; Cesaroni Marisa, avventizia; Colazingari Giovanni, avventizio; Cunioli Sergio, fattorino; Cuccello Dina, archivista; De Anna Rosa, avventizia; De Battista Fiorella, applicata; De Donato Giannino, distaccato, capo ufficio; Delli Falcone M. Grazia, segretaria; De Novellis Angelina, segretaria; Di Benedetto Maria, segretaria; Caravaldi Marino, applicato; Giannesi Maria Angela, avventizia; Giovannetti Paola, applicata; Lucci Agnese, archivista; Mamone Domenico, fattorino; Matteucci Jolanda, archivista; Monteleoni Silvio, applicato avventizio; Ongaro Giuliano, capo rep. avventizio; Ortenzi Maria, avventizia; Palombo Ines, avventizia; Panitteri Maria, (farm.) avventizia; Parazzoni Carlo (distacc.), capo ufficio; Porzia Mauro, 1° archivista; Possenti Mario, usciere; Presciutti Vera, avventizia; Riposati Vera, avventizia; Ronchi Miriam, avventizia; Salvo Giuseppe (distacc.), capo ufficio; Scaparro Mario, direttore; Sidoti Santina, avventizia; Tappi Gina, avventizia; Tedeschini Adele, aiuto archivista; Tirante Silvana, steno-dattilografa; Tombolini Alberto, avventizio; Mori Alfredo, 1° archivista; Alghera Michele, 1° archivista; Meoli Iolanda, archivista.

Personale dell'Ufficio di Roma:

Bovoloni Ermina, avventizia, Evangelisti Guglielmo, avventizio; Imposimato Delia, archivista; Jorio Ugo, avventizio; Morrone Franco, fattorino; D'Angelo Gerlando, fattorino; Poltronieri Francesco, fattorino; Sarolo Aldo, avventizio; Scarmigliati Piero, usciere; Sorrentino Vincenzo, avventizio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(938)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida di provvedimenti di licenziamento del personale dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici sottoposti a vigilanza e tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 355 del 13 dicembre 1944, con la quale il commissario dell'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni propone la convalida dei provvedimenti di licenziamento di n. 22 impiegati disposti dall'Ente stesso;

Considerato che i detti licenziamenti furono determinati esclusivamente da circostanze inerenti alla diminuzione di attività degli uffici dell'ente ed alla situazione di bilancio dell'Ente medesimo;

Che le menzionate circostanze tuttora persistono e che la situazione finanziaria dell'Ente tende, inoltre, ad aggravarsi ulteriormente;

Decreta:

Art. 1.

Sono convalidati, alle date in cui furono effettivamente adottati, i provvedimenti di licenziamento, disposti dall'Ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni, dei seguenti impiegati:

Rapi Ornella, dott. Seganti Alessandra, Sponticchia Candido, Alberti Maria Vittoria, Mungo Francesca, Barcariol Ines, Balladore Davide, Vallon Elena Viriglio, Bruno Vincenzo, prof. Giannini Cesare, professore Ruata Guido, Ferrino Tito, Paolucci Valeria, Putignano Adriana, Biagi Matilde, Coleschi Pino, dottor Ruata Carlo, Demontis Maria, Lucarini Eda, Vendetti Secondo, Cerbara Guglielmo, Maccari Alessandro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(936)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1945.

Convalida del provvedimento di licenziamento disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali, nei riguardi del sig. Bucci Giuseppe.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO

Visto l'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, nel quale è stato stabilito che sono privi di efficacia giuridica i provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana concernenti, fra l'altro, la cessazione dal servizio dei dipendenti degli enti pubblici degli enti sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato;

Visto il successivo art. 3 nel quale è disposto che i provvedimenti di cui al suaccennato art. 2 possono essere dichiarati validi, con decreto motivato dal Ministro competente, entro un anno dall'entrata in vigore del predetto decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Vista la lettera n. 1570 del 21 novembre 1944, con la quale il commissario dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali propone la convalida del provvedimento di licenziamento dell'im-

piegato Bucci Giuseppe disposto dall'Ente stesso in data 25 maggio 1944 per riconosciute irregolarità amministrative;

Considerato che il suddetto provvedimento fu determinato esclusivamente da circostanze inerenti ad illecito comportamento dell'impiegato e rappresentò inoltre la semplice esecuzione di altro provvedimento già adottato in data 7 aprile 1943 dagli organi dell'Ente legittimamente nominati;

Decreta:

Art. 1.

E' convalidato, alla data in cui fu effettivamente adottato, il provvedimento di licenziamento dell'impiegato Bucci Giuseppe, disposto dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno

Roma, addì 1 giugno 1945

Il Ministro: GRONCHI

(939)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1945.

Nomina del Collegio sindacale della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico per gli esercizi 1944-1945 presso la Banca nazionale del lavoro

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, con il quale sono state trasferite al Ministero del tesoro le facoltà ed attribuzioni del soppresso Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Veduto l'art. 35 dello statuto della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma, approvato con decreto del Capo del Governo in data 14 giugno 1938;

Vedute le designazioni fatte dalle Amministrazioni interessate:

Decreta:

I signori dott. Francesco Mungo, rag. Bruno Strino e dott. Alberto Angiolillo sono nominati, per gli esercizi 1944 e 1945, sindaci effettivi della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, costituita presso la Banca nazionale del lavoro, con sede in Roma.

I signori dott. Sebastiano Favara, dott. Giovanni Garofoli e avv. Luigi De Villa sono nominati sindaci supplenti della Sezione stessa per il periodo predetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(923)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Sostituzione del commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sul riordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1944, col quale l'avv. Vittorio Materi è stato nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Vista la lettera del 7 giugno 1945, con la quale l'avv. Materi chiede di essere esonerato dall'incarico per sopravvenute circostanze famigliari;

Viste le nuove esigenze organizzative del Consorzio agrario provinciale di Potenza;

Decreta:

Il rag. Carmine Faggella è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Potenza, in sostituzione dell'avv. Vittorio Materi, dimissionario.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il Ministro: GULLO

(892)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1945.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza del Monte stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Veduta la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il R. decreto 25 agosto 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e di sottoporre la azienda stessa alla procedura speciale di liquidazione, prevista dal titolo 7°, capo 3°, del Regio decreto-legge sopracitato, n. 375:

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Molfetta (Bari) e l'azienda è posta in liquidazione secondo le norme del titolo 7°, capo 3°, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933, e 3 dicembre 1942, n. 1752.

I signori dott. Catacchio Giuseppe fu Michele, dott. De Fazio Francesco di Onofrio, notar Fontana Nicola fu Leonardo e dott. Gadaleta Mauro fu Angelo, sono

nominati, rispettivamente, commissario liquidatore e membri del Comitato di sorveglianza del Monte predetto, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo 7°, capo 3° della legge bancaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(924)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1945.
Esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, relativo all'ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore; il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254; il R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, ed il R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, contenenti modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'attuale conflitto; il decreto legislativo Luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 215, col quale è stata temporaneamente sospesa l'applicazione delle norme concernenti la limitazione del numero dei posti da conferire annualmente per iscrizione negli albi dei procuratori ed il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 24, col quale sono state date disposizioni temporanee sugli esami di procuratore;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte d'appello di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso la sede della Corte di appello di Roma.

Le prove scritte si terranno alle ore 9 nei giorni seguenti:

diritto civile ed amministrativo, 23 gennaio 1946;
procedura civile e penale, 24 gennaio 1946.

Art. 2.

Le domande di ammissione agli esami di cui all'articolo 1 di questo decreto, redatte in carta da bollo da L. 8, dovranno essere presentate alla competente commissione esaminatrice presso la Corte d'appello di Roma entro il 30 dicembre 1945, corredate dai seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza;
2) certificato di compimento della pratica prescritta;
3) ricevuta della tassa di L. 200 per l'ammissione agli esami da versarsi in un ufficio del registro;
4) documenti rilasciati dalle competenti autorità militari comprovanti che l'aspirante è ex combattente ovvero in possesso dei requisiti preveduti dal R. decreto-legge 13 marzo 1944, n. 76, agli effetti della riduzione del periodo di pratica.

Coloro che per circostanze dipendenti dallo stato di guerra si trovino nella impossibilità di corredare la domanda dei documenti di cui ai nn. 1, 2 e 4 possono esibire in sostituzione di essi, a norma dell'art. 5 del R. decreto-legge 13 maggio 1943, n. 509, altri documenti idonei a dimostrare il possesso dei requisiti relativi.

Art. 3.

I candidati depositeranno, il giorno antecedente a quello fissato per la prima prova scritta, dodici fogli di carta protocollo che saranno, a cura della competente segreteria, timbrati con bollo dell'ufficio e vidimati dal presidente della commissione esaminatrice o da un componente da lui delegato. I fogli così timbrati e vidimati saranno posti nei giorni delle prove a disposizione dei candidati, i quali dovranno presentarsi forniti degli altri necessari oggetti di cancelleria.

Art. 4.

Con successivo decreto Ministeriale sarà nominata a commissione esaminatrice.

Roma, addì 12 giugno 1945

Il Ministro: TUPINI

(953)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.
Nomina del presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA IL COMMERCIO E IL LAVORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria ed agricoltura e degli Uffici provinciali del commercio e industria;

Decreta:

Il prof. Francesco Devoto è nominato, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, presidente della Giunta della camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 19 giugno 1945

Il Ministro per l'industria, commercio e lavoro
GRONCHI

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(920)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1945.

Costituzione delle Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1945, registrato alla Corte dei conti il 17 successivo, con cui è stata indetta una sessione di esami per la professione di procuratore presso le sedi delle Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila;

Ritenuto che occorre ora nominare le Commissioni esaminatrici in ciascuna sede delle predette Corti d'appello;

Visto l'art. 21 del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e modificato dall'art. 1, n. 5, della legge 23 marzo 1940, n. 254;

Decreta:

Le Commissioni di esami per le professioni di procuratore presso le Corti di appello di Ancona, di Bari, di Cagliari, di Firenze e de L'Aquila, sono composte come segue:

Presso la sede della Corte d'appello di *Ancona*:

1) Assanti dott. Stefano, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente;

2) Contu dott. Carlo, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Ancona, componente;

3) Meloni prof. Giuseppe, della Regia università di Macerata, componente;

4) Ascoli avv. Mario, del Foro di Ancona, componente;

5) Malintoppi avv. Enrico, del Foro di Ancona, componente;

6) Puddu dott. Luigi, consigliere della Corte d'appello di Ancona, presidente supplente;

7) Rabini dott. Francesco, sostituto procuratore del Regno presso il Tribunale di Ancona, componente supplente;

8) Gismondi prof. Pietro, della Regia università di Macerata, componente supplente;

9) Di Mattia avv. Alessandro, del Foro di Ancona, componente supplente;

10) Roia avv. Remo, del Foro di Ancona, componente supplente.

Presso la sede della Corte di appello di *Bari*:

1) Caggianelli dott. Alfredo, presidente di sezione della Corte di appello di Bari, presidente;

2) Guidi dott. Giuseppe, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Bari, componente;

3) Cariota Ferrara prof. Luigi, della Regia università di Bari, componente;

4) Maleangi avv. Vittorio, del Foro di Bari, componente;

5) De Filippis avv. Giuseppe, del Foro di Bari, componente;

6) Lupoli dott. Alessandro, consigliere della Corte d'appello di Bari, presidente supplente;

7) Tallarigo dott. Cesare, sostituto procuratore generale della Corte d'appello di Bari, componente supplente;

8) Donadio prof. Giuseppe, della Regia università di Bari, componente supplente;

9) Assennato avv. Mario, del Foro di Bari, componente supplente;

10) Milella avv. Prospero, del Foro di Bari, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello di *Cagliari*:

1) Migheli dott. Antonio, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente;

2) Cocco dott. Luigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, componente;

3) Salis prof. Lino, della Regia università di Cagliari, componente;

4) Usai Pittau avv. Francesco, del Foro di Cagliari, componente;

5) Mereu avv. Giorgio, del Foro di Cagliari, componente;

6) Meloni dott. Antonio Giuseppe, consigliere della Corte d'appello di Cagliari, presidente supplente;

7) Milano dott. Dionigi, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Cagliari, componente supplente;

8) Morittu prof. Vittorio, della Regia università di Cagliari, componente supplente;

9) Musiu avv. Giuseppe, del Foro di Cagliari, componente supplente;

10) Dolia avv. Giovanni, del Foro di Cagliari, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello di *Firenze*:

1) Ambrosi dott. Luciano, consigliere di cassazione con funzioni di presidente di sezione della Corte d'appello di Firenze, presidente;

2) Volpe dott. Francesco, sostituto procuratore generale presso la Corte d'appello di Firenze, componente;

3) Valeri prof. Giuseppe, della Regia università di Firenze, componente;

4) Barsanti avv. Eugenio, del Foro di Firenze, componente;

5) Marlin avv. Giuseppe, del Foro di Firenze, componente;

6) Tavolaro dott. Silvio, consigliere della Corte d'appello di Firenze, presidente supplente;

7) Rotella dott. Francesco, procuratore aggiunto del Regno, presso il Tribunale di Firenze, componente supplente;

8) Finzi prof. Enrico, della Regia università di Firenze, componente supplente;

9) Belimbau avv. Pietro, del Foro di Firenze, componente supplente;

10) Pacinotti avv. Giacinto, del Foro di Firenze, componente supplente.

Presso la sede della Corte d'appello de *L'Aquila*:

1) Barresi dott. Giacomo, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente;

2) De Aloisio dott. Armando, giudice presso la Corte d'appello de L'Aquila, componente;

3) Gregori prof. Isaia, della Regia università di Roma, componente;

4) Chiarizza avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente;

5) Colagrande avv. Angelo, del Foro de L'Aquila, componente;

6) Guido dott. Umberto, consigliere della Corte d'appello de L'Aquila, presidente supplente;

7) Morreale dott. Vincenzo, procuratore del Regno presso il Tribunale de L'Aquila, componente supplente;

8) Lavagna prof. Carlo, della Regia università di Cagliari, componente supplente;

9) Giuliani avv. Pietro, del Foro de L'Aquila, componente supplente;

10) Rossi avv. Carlo, del Foro de L'Aquila, componente supplente.

Roma, addì 15 giugno 1945

Il Ministro: TUPINI

(954)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, già in via Mariano Stabile n. 156, ora presso l'ing. Di Pasquale, via Mariano Stabile n. 30 (commercio apparecchi radio ecc.), si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La Società in nome collettivo Carlo Wedekind e C., con sede in Palermo, è sottoposta a sequestro ed è nominato sequestratario il rag. Viveros Roberto.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività a cura del sequestratario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(960)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1945.

Sottoposizione a sequestro della ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), e nomina del sequestratario.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Prefetto di Napoli del 1° ottobre 1944, n. 11406, emesso ai sensi dell'art. 19 della legge comunale e provinciale;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 1942, n. 1100;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Ritenuto che in base agli elementi emersi dalla istruttoria è risultato che la ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), corso Vittorio Emanuele n. 12, esercente bar e gelateria, si trova nelle condizioni previste dall'art. 1 del Regio decreto-legge succitato, in quanto nell'azienda hanno prevalenti interessi persone di nazionalità della Germania, ed è quindi opportuno sottoporre l'azienda stessa a sequestro;

Decreta:

La ditta individuale Linner Maria, con sede in Pozzuoli (Napoli), è sottoposta a sequestro ed è nominata sequestrataria la rag. Petagna Silvia.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'attività.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 giugno 1945

Il Ministro: SOLERI

(961)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO DELL'ALIMENTAZIONE

Agevolazioni a favore della Centrale del latte di Napoli

Con decreto Ministeriale 1° settembre 1943, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1943 (registro Ministero agricoltura e foreste n. 16, foglio n. 13), furono stabilite le modalità per la corresponsione alla Centrale del latte di Napoli dell'agevolazione di cui al R. decreto-legge 4 marzo 1942, n. 320, e R. decreto-legge 30 novembre 1942, n. 1650.

(967)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso, in data 10 giugno 1945, l'exequatur al signor Royal H. Fowler jr., vice console degli Stati Uniti d'America a Napoli.

(972)

Il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha concesso, in data 8 giugno 1945, l'exequatur al signor Victor H. Loftus, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(973)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dei criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Altesina e Alto Dittaino.

Con decreto Ministeriale 8 giugno 1945, sono stati approvati i criteri di classifica provvisoria dei terreni soggetti agli oneri di bonifica nel comprensorio del Consorzio di bonifica dell'Altesina e Alto Dittaino (Enna), stabiliti con deliberazione 8 aprile 1944 del vice-commissario straordinario del Consorzio.

Con lo stesso decreto sono stati respinti due ricorsi presentati avversi i predetti criteri di classifica.

(971)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei titoli del 23 giugno 1945 N. 141

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	113,25
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,05
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,20
Id. 5 % 1936	»	99,85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,20
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,40
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,40
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,35
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,35
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,05

Media dei titoli del 25 giugno 1945 N. 142

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	114,25
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,25
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,30
Id. 5 % 1936	»	100 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,15
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	98,60
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	97,8[illegible]
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	97,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	97,75
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	97,85
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,25

Media dei titoli del 26 giugno 1945 N. 143

Titolo		Valore
Rendita 3,50 % 1906	L.	116 —
Id. 3,50 % 1902	»	87 —
Id. 3 % lordo	»	73,20
Id. 5 % 1935	»	100,80
Redimibile 3,50 % 1934	»	93,70
Id. 5 % 1936	»	100,30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	»	98,2[illegible]
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	»	99 —
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	»	98,1[illegible]
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 settembre 1950)	»	98 —
Id. 5 % (15 aprile 1951)	»	98,10
Id. 4 % (15 settembre 1951)	»	92,5[illegible]

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di tagliando di ricevuta di titoli del Consolidato 3 % (1861)

(*unica pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento del tagliando di ricevuta n. 23 per rata semestrale al 1° ottobre 1944, di L. 360, relativa al Consolidato 3 % (1861) n. 57950, di annue L. 900, a favore di Tavassi Francesco fu Vincenzo, domiciliato a Frosinone.

Ai termini dell'art. 4 del R. decreto 29 febbraio 1922, n. 366, e art. 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, verrà provveduto al pagamento mediante buono a favore del detto signor Tavassi Francesco.

Roma, addì 21 giugno 1945

Il Direttore generale.

(974)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 18 del 16 giugno 1945 riguardante i prezzi degli zolfi grezzi siciliani, dei rottami di ferro e di acciaio, del legname resinoso della Calabria, le tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e i prezzi degli olii lubrificanti.

In conformità delle decisioni adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi, il Ministero dell'industria, commercio e lavoro, con provvedimento prezzi n. 18 del 16 giugno 1945, ha disposto quanto appresso:

I. - *Zolfi grezzi siciliani.* — Con decorrenza dalle consegne effettuate dal 1° giugno c. a. è consentita una maggiorazione temporanea di L. 250 alla tonnellata sui prezzi degli zolfi grezzi siciliani autorizzati con circolare n. 9 del 20 marzo c. a.

II. - *Rottami di ferro e di acciaio.* — Presi accordi con la Commissione Alleata, i prezzi dei rottami di ferro e di acciaio per le cessioni agli stabilimenti situati a sud della linea di demarcazione vengono fissati come appresso per merce resa franco ferriera:

a) rottami pesanti di buona qualità da mm. 8 e più di spessore, pronti per il forno, L. 325 al q.le;

b) rottami pesanti da mm. 4 e più di spessore, pronti per il forno, L. 310 al q.le;

c) rottami leggeri nuovi ed usati, pronti per il forno, L. 285 al q.le;

d) tornitura nuova pulita, L. 285 al q.le.

Il rottame pronto al forno deve essere in pezzatura nelle dimensioni massime di cm. 150×50×50, peso massimo di ogni pezzo kg. 500.

Per il rottame in pezzi non pronto al forno, i prezzi vanno ridotti come segue:

se da tagliarsi a mezzo di cesoia, L. 70 al q.le;

se da tagliarsi a mezzo di fiamma ossidrica, L 100 al q.le.

Per i rottami pesanti, in pezzi che possono essere rimossi con badili (palabili), è consentito l'aumento di L. 9 al q.le.

Per i rottami leggeri, in pacchi pressati idraulicamente o meccanicamente, è consentito l'aumento di L. 10 al q.le.

III. - *Legname resinoso della Calabria.* — Presi accordi con la Commissione Alleata, vengono stabiliti i seguenti prezzi per il legname resinoso della Calabria:

a) *Pino silano*, prezzo al mc., franco segheria:

1) tavolame, lunghezza m. 4, spessore mm. 25 in sopra, larghezza cm. 16 in avanti:

qualità netto, L. 2580 al mc.;
qualità monte, L. 1850 al mc.;
spessore mm. 20, L. 85 al mc. in più;
spessore mm. 12/15, L. 215 al mc. in più;
larghezza cm. 8 a 15, L. 130 al mc. in meno;
cortame m. 1 a 1,90, L. 215 al mc. in meno;
cortame m. 2 a 3,75, L. 130 al mc. in meno;

2) morali di m. 4, sezioni commerciali 6×6 e 10×10, L. 2150 al mc.:

da m. 4,50 a 6, sezioni commerciali, L. 2365 al mc.;

3) *travi asciate uso Trieste*:

sezioni commerciali in monte, lunghezza m. 4 in sopra, in monte, L. 1290 al mc.;
sezioni e lunghezze su distinte, L. 215 in più al mc.;

4) *travi e bordonali segati od asciati a spigolo, testa a testa*:

sezioni in monte da cm. 12×12 in avanti; lunghezza m. 4, L. 1720 al mc.;

lunghezze superiori, sino a m. 8, aumento di L. 108 al mc. per ogni metro o frazione di metro di maggiore lunghezza;

b) *altre essenze resinose*, prezzo al mc., franco segheria: sui prezzi indicati nella circolare P. 216 del 12 gennaio 1942, per merce resa franco stazione ferroviaria, è consentita l'applicazione del coefficiente di maggiorazione di 4,30, previa riduzione di L. 100 al mc., valutate come spesa media di trasporto vigente nel 1942.

IV. - *Tariffe dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese*. — A completamento delle disposizioni contenute nella circolare n. 10 del 27 marzo c. a., l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato ad elevare con decorrenza dal 1° gennaio 1945 da L. 9 a L. 32 il canone annuo di manutenzione degli impianti di acquedotto in genere e da L. 4 a L. 14 l'analogo canone per gli impianti stessi ad uso di bassi popolari.

V. *Prezzo dei lubrificanti*. — In relazione al nuovo trattamento fiscale stabilito per gli oli di ricino con decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, i prezzi per merce nazionalizzata dell'olio lubrificante « C.I.P. 21 » riportati nella circolare n. 16 del 22 maggio u. s. vengono modificati come appresso:

merce sciolta, L. 87,85 al litro;

merce sciolta, L. 97,60 al kg.;

con bidoni da 1 gall. U. S. (kg. 3,4 netti) L. 9760, prezzo al rivenditore per 100 kg. imballaggio a rendere;

con bidoni da 1 gall. U. S. (kg. 3,4 netti) L. 10.280 prezzo al consumatore per 100 kg. imballaggio a perdere.

(969)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DEL LAVORO

Nomina del commissario straordinario dell'Ente nazionale della cinofilia

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 16 giugno 1945, il prof. Panfilo Gentile è stato nominato commissario per la straordinaria gestione dell'Ente nazionale della cinofilia.

(897)

Approvazione del nuovo statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma

Con decreto Luogotenenziale 8 febbraio 1945, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1945, su proposta del Ministro per l'industria, commercio e lavoro, è stato approvato il nuovo testo di statuto della Società di mutua assistenza fra gli impiegati civili di Roma, composto di 81 articoli.

(902)

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società anonima cooperativa « Stella Polare », con sede in Taranto.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio ed il lavoro, in data 16 giugno 1945, sono stati prorogati al 31 ottobre 1945 i poteri conferiti all'avv. Alessandro Bari, commissario della Società anonima cooperativa « Stella Polare », con sede in Taranto.

(968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI DEL GOVERNO MILITARE ALLEATO

Io, Brigadiere Generale G. R. UPJOHN, in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato, con la presente ordino che i decreti contenuti nella *Gazzetta Ufficiale* n. 66 del 2 giugno 1945 entrino in vigore ed abbiano piena forza ed effetto di legge nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*, con eccezione, tuttavia, del decreto Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 262 (Nuova tariffa di vendita al pubblico delle pietrine focaie e misura del relativo diritto fisso dovuto all'Erario) nei confronti del quale dispongo quanto segue:

a) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato a sud della linea che delimita i confini settentrionali delle provincie di Ravenna, Firenze, Pistoia, Lucca ed Apuania tale decreto entra in vigore ed ha piena forza ed effetto di legge a partire dalla data in cui il Prefetto di ciascuna Provincia soggetta, totalmente o parzialmente, al Governo Militare Alleato riceverà dal Governo Militare Alleato una copia del presente numero della *Gazzetta Ufficiale*;

b) nel territorio soggetto al Governo Militare Alleato situato al nord della suindicata linea, tale decreto è, invece, escluso dall'esecutorietà e viene pubblicato nel detto territorio a solo titolo informativo.

In data 24 giugno 1945

G. R. UPJOHN

BRIGADIERE GENERALE

in nome e per conto dell'Ufficiale Capo degli Affari Civili del Governo Militare Alleato

(976)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.